



## Basi per l'esecuzione di ordini alle condizioni migliori (Best Execution Policy – BEP)

Edizione 05/2024



### 1 Introduzione

Il presente documento descrive le misure adottate dalla LGT Bank SA (ivi incluse la LGT Bank AG Zweigniederlassung Österreich, la LGT Bank AG Zweigniederlassung Deutschland, la LGT Bank Ltd., UK Branch e la LGT Bank Ltd., Hong Kong Branch) (di seguito dette «Banca») al fine di ottenere il miglior risultato possibile per le/i clienti nell'esecuzione dei relativi ordini su *strumenti finanziari* in conformità ai requisiti normativi applicabili, tra cui la Direttiva 2014/65 (MiFID II) e il Regolamento 600/2014 (MiFIR) della regolamentazione europea dei mercati finanziari. Le informazioni concernenti i principi per l'esecuzione sono adattate alle singole tipologie di strumenti finanziari. Un elenco delle sedi di esecuzione e delle/dei broker su cui la Banca fa in larga misura affidamento, nonché le relazioni regolarmente pubblicate sulla qualità dell'esecuzione<sup>1</sup> sono visionabili sul sito [www.lgt.com/en/publications/downloads/](http://www.lgt.com/en/publications/downloads/). Tale elenco non è conclusivo e può variare in ogni momento.

I termini in corsivo vengono spiegati nel paragrafo 6 «Definizioni» alla fine del presente documento.

### 2 Riepilogo

#### 2.1 Campo di applicazione

I seguenti principi per la migliore esecuzione possibile di ordini (di seguito detti «BEP») si applicano agli ordini di acquisto e di vendita di *strumenti finanziari* della/del cliente che la Banca riceve e trasmette, o esegue direttamente presso una *sede di esecuzione*. Essi trovano altresì applicazione quando la Banca, nell'adempimento dei suoi doveri connessi a un contratto di gestione patrimoniale con la/il cliente, acquista o vende *strumenti finanziari* per conto della/del cliente. La Banca utilizza i principi definiti nella presente Policy per tutte le/i clienti, indipendente dalla loro classificazione come «cliente al dettaglio» o «cliente professionale». La BEP vale per tutti gli ordini delle/dei clienti su strumenti finanziari. A tale proposito è irrilevante se per un'operazione la Banca agisce per conto della/del cliente, in qualità di *riskless principal* o in qualità di parte contraente a proprio nome e per proprio conto.

Le *operazioni spot su FX/PM* ai sensi della MiFID II non sono considerate strumenti finanziari, pertanto questo tipo di operazioni non rientra di per sé nei presenti principi. Tuttavia, LGT Bank SA si reputa tenuta a garantire alle/ai sue/suoi clienti prezzi equi anche relativamente a queste operazioni. Per questo motivo, i principi definiti nel paragrafo 3.4 c), d) ed e) e il processo di monitoraggio della migliore esecuzione descritto nel paragrafo 4 si applicano anche a questo tipo di operazioni.

Per quanto concerne l'esecuzione degli ordini, la Banca rispetta le leggi e le prescrizioni vigenti nella *sede di esecuzione* in cui l'operazione ha luogo. Qualora una disposizione della seguente BEP fosse in contrasto con tali leggi o prescrizioni, prevale e si applica la legge o la prescrizione in questione.

#### 2.2 Gestione dell'ordine

Gli ordini analoghi vengono eseguiti nell'ordine cronologico del relativo ricevimento a meno che le caratteristiche dell'ordine o la situazione corrente del mercato non lo impediscano o che gli interessi della/del cliente non richiedano una procedura diversa.

La Banca ha la facoltà di unire ordini di clienti a ordini propri o di altre/i clienti. Un simile accorpamento ha luogo solo se appare improbabile che tale modo di agire risulti pregiudizievole per la/il cliente. Tuttavia non si può escludere che, in relazione a uno specifico ordine, l'accorpamento si riveli svantaggioso per la/il cliente.

#### 2.3 Importanza relativa dei fattori di esecuzione

Nella determinazione del risultato migliore per i suoi clienti, la Banca considera i seguenti fattori di esecuzione:

- Prezzo – si tratta del prezzo al quale uno strumento finanziario viene negoziato;
- Costi – vi rientrano i costi impliciti, come le possibili ripercussioni sul mercato, e i costi esterni espliciti (ad es. le commissioni rimosse dalla *sede di esecuzione*, dal broker o dalla clearing house) nonché le commissioni rimosse dalla Banca stessa;
- Velocità – il tempo impiegato per la completa esecuzione dell'operazione della/del cliente;
- Probabilità di esecuzione e regolamento – la probabilità che la Banca sia in grado di eseguire e gestire integralmente l'operazione della/del cliente;
- Volume – la dimensione di un'operazione eseguita per la/il cliente e le sue conseguenze sul prezzo di esecuzione;
- Caratteristiche dell'operazione – vi rientrano il tipo di operazione da eseguire su richiesta della/del cliente e/o qualsiasi altra considerazione rilevante ai fini dell'esecuzione dell'operazione.

In relazione all'esecuzione di ordini di clienti, di norma la Banca attribuisce importanza solo ai fattori prezzo e costi. Pertanto i criteri di esecuzione della Banca si concentrano in primo luogo sul corrispettivo complessivo, vale a dire il prezzo pagato o ricevuto per lo strumento finanziario e i costi legati all'esecuzione dell'ordine (inclusi i costi di clearing e settlement nonché altre commissioni). Tuttavia, ove lo ritenga opportuno o necessario, la Banca può prendere eventualmente in considerazione anche altri fattori, quali la velocità, il volume, nonché la probabilità di esecuzione e/o di gestione nonché le caratteristiche dell'operazione. La ponderazione relativa degli altri fattori può variare. La Banca, in specifici casi, può assegnare un peso maggiore ad altri fattori di esecuzione rispetto a prezzo e costi, qualora ciò sia necessario per l'ottenimento del miglior risultato possibile conformemente ai presenti principi. Inoltre la Banca si riserva il diritto di intervenire nell'esecuzione di ordini che possono ripercuotersi negativamente sul mercato (ad es. ordini di grandi dimensioni). Ulteriori informazioni sono indicate nei principi specifici relativi al prodotto.

<sup>1</sup> Relazione sulle migliori 5 sedi di esecuzione e sulle/sui migliori 5 broker (RTS28)

#### 2.4 Selezione della miglior sede di esecuzione

Nella selezione della miglior sede di esecuzione, la Banca fa soprattutto affidamento sulle informazioni messe a disposizione da SIX Financial Information. Tuttavia, in considerazione del volume dell'ordine, dello strumento finanziario e della situazione corrente del mercato, essa può anche optare per una sede di esecuzione diversa da quella proposta da SIX Financial Information, se in tal modo può attendersi una miglior esecuzione per la/il cliente. Nella trasmissione di ordini ai broker per l'esecuzione, anche la Banca utilizza lo *Smart Order Routing (SOR)* offerto dalle/dai sue/suoi broker. La Banca ha la facoltà di eseguire l'ordine presso un *RM*, tramite un *MTF* o un sistema organizzato di negoziazione (*OTF*) oppure tramite una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori di una piazza di negoziazione (ad es. con un internalizzatore sistematico). L'esecuzione di un'operazione al di fuori di una piazza di negoziazione può aumentare i rischi a essa connessi (in particolare il rischio di controparte). Qualora la controparte non si rivelasse in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, tale rischio potrebbe provocare una perdita per la/il cliente.

#### 2.5 Trasmissione di ordini a broker per l'esecuzione

Se la Banca trasmette un ordine a una/un broker affinché lo esegua, essa agisce nel migliore interesse della/del cliente. Per questo motivo, la Banca sceglierà quelle/quei broker presso le/i quali vi siano le maggiori probabilità di ottenere le migliori condizioni per la/il cliente. La Banca predilige in particolare le/i broker che ricorrono allo *Smart Order Routing (SOR)*. Le/i broker selezionate/i devono disporre di provvedimenti per l'esecuzione degli ordini che consentano alla Banca il rispetto della sua BEP.

#### 2.6 Operazioni sul mercato primario

Fondamentalmente, i principi per la migliore esecuzione possibile di ordini valgono anche per operazioni quali le nuove emissioni di obbligazioni o azioni nonché la sottoscrizione o il riscatto di quote di fondi. Tuttavia, in ragione delle caratteristiche di questi specifici mercati, la Banca dispone di un limitato margine discrezionale nella determinazione dei parametri per l'esecuzione di tali ordini. Se gli ordini sono stati trasmessi per tempo alla controparte corrispondente, la migliore esecuzione possibile si considera automaticamente ottenuta e rispettata.

#### 2.7 Istruzioni specifiche della/del cliente

Qualora una/un cliente della Banca impartisca istruzioni specifiche per l'esecuzione di un ordine (ad es. dando istruzioni alla Banca di trasmettere gli ordini a una/un broker specifica/o), la Banca esegue tali ordini in base alle specifiche istruzioni impartite. La/il cliente prende atto e accetta che tali istruzioni specifiche potrebbero impedire alla Banca di adottare le misure stabilite nella presente Policy relativamente alla migliore esecuzione degli ordini in questione. Se sono rispettate le istruzioni specifiche della/del cliente, l'obbligo di migliore esecuzione possibile relativamente alle componenti dell'ordine interessate dalle istruzioni della/del cliente si considera ottemperato.

### 3 Principi specifici dei prodotti

#### 3.1 Titoli negoziati in borsa e derivati

a Il concetto di «titoli negoziati in borsa e derivati» comprende i seguenti strumenti finanziari: azioni, Exchange Traded Funds (ETF, fondi negoziati in borsa), opzioni e futures negoziati in borsa, nonché obbligazioni e prodotti strutturati, per i quali l'esecuzione ha luogo in una sede di esecuzione dotata di un sistema di gestione degli ordini.

#### b Strategia di esecuzione

La Banca stabilisce la strategia di esecuzione relativa a un ordine tenendo in considerazione i parametri di esecuzione indicati dalla/dal cliente (come il limite, il VWAP (prezzo medio ponderato per il volume) o uno stop loss), il rapporto tra il volume delle transazioni e la liquidità di mercato, nonché lo strumento finanziario. Come indicato al paragrafo 2.3, la Banca si concentra sui fattori di esecuzione prezzo e costi. Ciò significa che la Banca esegue un ordine della/del cliente nell'arco di un determinato intervallo di tempo o incarica una/un broker di eseguirlo nell'arco di un determinato intervallo di tempo, al fine di minimizzare l'impatto dello stesso sul prezzo di mercato.

Con la trasmissione di un ordine alla Banca, la/il cliente prende atto e accetta che l'ordine in questione possa essere eseguito in diversi modi. In mancanza di istruzioni specifiche della/del cliente, la Banca è libera di eseguire l'ordine utilizzando la strategia o l'approccio che ritiene essere nel migliore interesse della/del cliente. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che la strategia di esecuzione attuata dalla Banca porti al risultato migliore possibile.

c *Ordini con limite di prezzo* in relazione ad azioni e a strumenti analoghi

Qualora degli *ordini con limite di prezzo* di una/un cliente relativi ad azioni ammesse in un *mercato regolamentato* o negoziate in una *piazza di negoziazione* non potessero essere eseguiti subito a causa delle condizioni dominanti del mercato, in assenza di espresse istruzioni diverse da parte della/del cliente, la Banca deve adottare misure per facilitare l'esecuzione più rapida possibile dell'ordine in questione rendendo immediatamente noti tali ordini in modo che risultino facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato. Quest'obbligo è considerato soddisfatto se tale ordine con limite è trasmesso a una piazza di negoziazione o a una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione europea. Nel caso di ordini particolarmente importanti, la Banca si riserva di decidere a propria discrezione se rendere o meno interamente pubblico l'ordine con limite di prezzo in questione.

d Exchange Traded Funds (ETF)

Al fine di evitare problemi di esecuzione, la Banca può derogare al principio stabilito al paragrafo 2.4 relativo alla selezione della migliore sede di esecuzione e eseguire ordini di vendita di quote di ETF nella stessa sede di esecuzione dell'ordine di acquisto originale.

#### 3.2 Obbligazioni e prodotti strutturati

a Il concetto di «obbligazioni e prodotti strutturati» si riferisce ai seguenti strumenti finanziari: obbligazioni e prodotti strutturati con esecuzione su una *piazza di negoziazione* con un *sistema di richiesta di quotazione* (request for quote system, RFQ) o al di fuori di una sede di esecuzione (over-the-counter, OTC).

b Strategia di esecuzione

Come per i titoli e i derivati negoziati in borsa, in mancanza di istruzioni specifiche della/del cliente, la Banca è libera di eseguire l'ordine utilizzando la strategia o l'approccio che a suo avviso è nel migliore interesse della/del cliente. Ad esempio, la Banca può decidere di non eseguire un ordine per obbligazioni statunitensi nelle ore mattutine europee in quanto le/i fornitrici/fornitori di liquidità statunitensi non sono presenti sul mercato.

Laddove il prodotto non sia offerto esclusivamente da un unico emittente, la Banca si adopera per quanto possibile per ottenere offerte di prezzi da diverse controparti riconosciute, nell'intento di eseguire l'ordine al prezzo migliore. Nota: per gli strumenti meno liquidi, è possibile che a entrare in considerazione sia un'/un unica/o fornitrice/fornitore di liquidità, per cui potrebbe darsi che, ai fini della negoziazione, si renda disponibile un unico prezzo. In caso di ordini su strumenti illiquidi, aumenta il valore del fattore di esecuzione «probabilità di esecuzione». È possibile che si debba accettare il primo prezzo offerto, senza la possibilità di ottenere o richiedere ulteriori prezzi.

c *Ordini con limite di prezzo* relativi a obbligazioni

Tenendo conto degli orari di negoziazione principali dello strumento finanziario in questione, la Banca emette una RFQ non appena è probabile che i prezzi quotati dalle sue controparti consentano l'esecuzione. Alternativamente, è possibile trasmettere *ordini con limite di prezzo* a una/un broker per il monitoraggio e l'esecuzione.

#### 3.3 Prodotti strutturati su misura

a I prodotti strutturati su misura sono personalizzati in base alle esigenze dei clienti / alle strategie d'investimento individuali e sono negoziati fuori borsa (OTC) direttamente con l'emittente.

b Strategia di esecuzione

Nel caso degli LGT Dual Currency Investments (LGT DCI) e degli LGT Precious Metal Linked Investments, la Banca svolge il ruolo di emittente del prodotto, per cui non è possibile ottenere altre offerte. La Banca verifica l'equità del prezzo proposto alla/al cliente consultando i dati di mercato utilizzati nell'ambito della valutazione del prezzo e, per quanto possibile, confrontando il prezzo proposto con quello di prodotti analoghi o paragonabili.

In caso di prodotti strutturati su misura offerti da emittenti esterni, la Banca si adopera, per quanto possibile, per ottenere una serie di prezzi da varie controparti riconosciute, al fine di offrire alla/al cliente una scelta di emittenti e di verificare l'equità del prezzo proposto/le. La/Il cliente può impartire alla Banca istruzioni riguardo all'esecuzione dell'operazione con un determinato emittente. In tal caso, la miglior esecuzione possibile relativamente ai prodotti strutturati su misura si considera automaticamente ottenuta e rispettata.

#### 3.4 Derivati OTC su divise o metalli preziosi.

a Il termine «derivati OTC su divise e/o metalli preziosi» si riferisce ai seguenti *strumenti finanziari*: forward, swap, opzioni, accumulatori/deaccumulatori, target accrual redemption forwards (TARF) e pivot TARF su valute e metalli preziosi, nonché non-deliverable forward (NDF) e non-deliverable option (NDO) su valute.

#### b Strategia di esecuzione

La LGT Bank SA è un *internalizzatore sistematico (SI)* iscritto per le classi d'investimento in questione e agisce pertanto a proprio nome e per proprio conto. Quindi la LGT Bank SA è *sede di esecuzione* per le transazioni corrispondenti. Ciò significa inoltre che i prezzi da essa definiti sono i suoi prezzi (prezzi di LGT) e la Banca non prende decisioni per la/il cliente in merito alla order routing. La Banca verifica l'equità del prezzo proposto alla/al cliente consultando i dati di mercato utilizzati nell'ambito della valutazione del prezzo e, per quanto possibile, confrontando il prezzo proposto con quello di prodotti analoghi o paragonabili.

#### c Richiesta di prezzi

Dietro loro richiesta, la Banca propone alle/ai proprie/propri clienti un prezzo. Tali proposte sono vincolanti solo per breve tempo e si applicano esclusivamente a importi correnti. L'intervallo di tempo e l'ammontare dell'importo corrente dipendono dalla volatilità e dalla liquidità del mercato per il singolo strumento finanziario. A dipendenza di tali fattori, la Banca dovrà probabilmente adeguare il prezzo proposto o rifiutare l'ordine. LGT applica questa cosiddetta regola del «last look» in modo simmetrico. Ciò significa che il prezzo viene adeguato o l'ordine rifiutato indipendentemente dal fatto che il movimento del prezzo al di fuori delle bande di oscillazione definite sia a favore di LGT o a favore della/del cliente.

#### d Ordine con limite di prezzo

La Banca adotta tutte le misure necessarie al fine di eseguire tempestivamente un ordine al raggiungimento del limite. Tuttavia, soprattutto in presenza di situazioni particolari o di oscillazioni estreme di prezzi e tassi di interesse, non sussiste alcuna garanzia riguardo all'esecuzione di un ordine a un determinato prezzo.

#### e Pre-hedging

La Banca, prima o contestualmente all'esecuzione di un ordine cliente, può concludere alcune operazioni al fine di gestire il proprio rischio in attesa dell'esecuzione di un ordine cliente (si parla in questo caso di «pre-hedging»). Tali attività di pre-hedging possono includere la negoziazione, a proprio nome e per proprio conto, di derivati OTC, della coppia di valute sottostante o di altri prodotti o valute correlati. Il pre-hedging può comportare utili o perdite per la Banca. La Banca svolge le attività di pre-hedging in modo tale da non penalizzare le clienti e i clienti e/o da non turbare o compromettere i meccanismi di formazione dei prezzi del mercato.

#### 3.5 Altri derivati OTC

a Il termine «altri derivati OTC» si riferisce, tra gli altri, ai seguenti *strumenti finanziari*: opzioni OTC su obbligazioni e azioni, swap su tassi di interesse (interest rate swap), credit default swap, total return swap, nonché accumulatori/deaccumulatori su azioni.

#### b Strategia di esecuzione

Per gli altri derivati OTC, la LGT Bank SA agisce in qualità di *riskless principal*. Se la Banca riceve da una/un cliente un ordine di negoziazione in tali derivati, essa si adopera, per quanto possibile, per ottenere diversi prezzi da varie controparti riconosciute, al fine di negoziare al prezzo migliore possibile. In alternativa, la Banca può verificare l'equità del prezzo proposto alla/al cliente consultando i dati di mercato utilizzati nell'ambito della valutazione del prezzo e, per quanto possibile, confrontando il prezzo proposto con quello di prodotti analoghi o paragonabili.

## 4 Monitoraggio e verifica

La Banca adotta un quadro normativo interno in materia di governance e una procedura di controllo, al fine di monitorare l'efficacia dei principi per la migliore esecuzione possibile degli ordini. Inoltre verifica periodicamente se le sedi di esecuzione da essa selezionate portano ai risultati migliori possibili. In base al tipo di strumento finanziario, la Banca impiega strumenti e dati di fornitori di servizi esterni al fine di monitorare i principi per l'esecuzione e/o effettua controlli a campione. Ulteriori informazioni sono indicate nelle relazioni sulla qualità di esecuzione sul sito della Banca.

Qualora degli ordini venissero trasmessi per l'esecuzione a broker terze/i (incluse le filiali), queste/i ultime/i saranno soggette/i ad accurate procedure di selezione e autorizzazione. Inoltre la Banca verifica periodicamente la qualità di esecuzione di queste/i broker.

I principi concernenti l'esecuzione di ordini e i provvedimenti per l'esecuzione di ordini vengono riesaminati annualmente, nonché ogni qualvolta si presenti un cambiamento rilevante, tale da impedire alla Banca di ottenere in maniera sostenibile il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini delle/dei sue/suoi clienti. La Banca informa le/i sue/suoi clienti in merito ai cambiamenti rilevanti apportati ai suoi provvedimenti o alla sua BEP pubblicandone una versione aggiornata sulla sua pagina web [www.lgt.ch/it/pubblicazioni/download/](http://www.lgt.ch/it/pubblicazioni/download/).

## 5 Conclusioni

### 5.1 Perturbazioni del mercato o del sistema di negoziazione

Se, ad esempio a causa di guasti a sistemi tecnici o a problemi di accesso a sistemi tecnici, si dovessero verificare delle perturbazioni del mercato o dei sistemi propri della Banca, secondo quest'ultima potrebbe rivelarsi impossibile o inopportuno eseguire ordini conformemente a quanto stabilito nella presente BEP. In tali casi, la Banca adotta tutte le misure adeguate al fine di ottenere il migliore risultato possibile per le/i clienti in altri modi.

### 5.2 Annullamenti

Qualora un importo venisse accreditato al conto con riserva dell'effettivo ricevimento del pagamento, la Banca ha la facoltà di annullare successivamente l'accredito. A tale proposito, il tempo trascorso dalla registrazione sul conto/deposito è irrilevante. Lo stesso dicasi per i valori in deposito registrati nel deposito della/del cliente con riserva dell'effettiva consegna dei titoli, come pure in relazione a registrazioni errate o false su conti e depositi. La/Il cliente prende atto e accetta che la Banca possa procedere a tali correzioni di registrazioni senza consultarlo preventivamente.

La Banca non è tenuta a eseguire ordini per i quali non vi sia alcuna copertura o limite di credito oppure inerenti a saldi di conto e/o valori in deposito accreditati con riserva dell'effettivo ricevimento del pagamento o dell'effettiva consegna dei titoli, qualora il pagamento/la consegna fossero ancora pendenti.

### 5.3 Eventi imprevedibili

La migliore esecuzione possibile è un processo e non un risultato. Questo significa che, nell'esecuzione di ordini per le/i sue/suoi clienti, la Banca agisce ai sensi dei presenti principi. La Banca non può tuttavia garantire l'ottenimento del miglior risultato possibile in ogni circostanza e in tutti i casi. In considerazione dell'importanza relativa dei diversi fattori inerenti all'esecuzione, nel caso di singole operazioni, è possibile che si giunga a risultati diversi.

## 6 Definizioni

*Strumenti finanziari* – gli strumenti definiti nell'Allegato I, capoverso C, della direttiva 2014/65/UE.

*Operazioni spot su FX/PM* – accordo tra la Banca e la/il cliente riguardo all'acquisto di una valuta/un metallo prezioso e contestuale vendita di un'altra valuta/metallo prezioso a un prezzo concordato con gestione in data spot (spot date).

*Mercato primario* – mercato dei capitali in cui ha luogo l'emissione di titoli di nuova emissione. Gli aspetti principali sono la nuova emissione di obbligazioni, azioni e prodotti strutturati, nonché la sottoscrizione e il riscatto di fondi d'investimento, hedge fund e operazioni di private equity.

*Sede di esecuzione* – un *mercato regolamentato (RM)*, un *sistema multilaterale di negoziazione (MTF)*, un sistema organizzato di negoziazione (*OTF*), un *internalizzatore sistematico (SI)* o una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione Europea.

*Piazza di negoziazione* – un *mercato regolamentato (RM)*, un *sistema multilaterale di negoziazione (MTF)* o un sistema organizzato di negoziazione (*OTF*).

OTC – acronimo di negoziazione di *strumenti finanziari* al di fuori di una *sede di esecuzione*.

*Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)* – un sistema multilaterale gestito da una società di investimento in titoli o da una/un gestrice/gestore di mercato che, al proprio interno e in base alle proprie regole non discrezionali, consente l'incontro di interessi di più parti terze in relazione all'acquisto e alla vendita di *strumenti finanziari* così da dar luogo a contratti conformemente al Titolo II della direttiva 2014/65/UE.

*Ordini con limite di prezzo* – un ordine di acquisto o vendita di un quantitativo fissato di un determinato strumento finanziario entro un limite di prezzo stabilito.

*Mercato regolamentato (RM)* – un sistema multilaterale gestito e/o amministrato da una/un gestrice/gestore di mercato che, al proprio interno e in base alle proprie regole non discrezionali, consente l'incontro di interessi di più parti terze in relazione all'acquisto e alla vendita di *strumenti finanziari* così da dar luogo a contratti riguardanti *strumenti finanziari* conformemente al Titolo II della direttiva 2014/65/UE.

*Sistema di negoziazione organizzato (OTF)* – un sistema multilaterale che non sia un *mercato regolamentato* né un MFT e che consente al proprio interno l'incontro di interessi di più parti terze in relazione all'acquisto e alla vendita di obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, certificati di emissione o derivati così da dar luogo a contratti conformemente al Titolo II della direttiva 2014/65/UE.

*Internalizzatore sistematico (SI)* – è una società di investimento in titoli che attua negoziazioni per proprio conto in modo organizzato e sistematico, e spesso in proporzioni considerevoli, eseguendo ordini di clienti al di fuori di un *mercato regolamentato*, di un *MTF* o di un *OTF*, senza gestire un sistema multilaterale.

*Smart Order Routing (SOR)* – tecnologie che, nel momento dell'esecuzione dell'ordine, tengono conto dei migliori prezzi di mercato possibili di diverse sedi di esecuzione e diversi internalizzatori sistematici.

*Sistema di richiesta di quotazione (RFQ)* – un sistema di negoziazione nel quale, in risposta a una richiesta di quotazione, uno o più membri o partecipanti propongono una o più offerte di prezzi. Tale offerta è eseguibile solo da parte del membro o della/del partecipante richiedente, che può concludere un'operazione accettando l'offerta/le offerte di prezzi ottenuta(e) a seguito della sua richiesta.

*VWAP* – il prezzo medio ponderato per il volume (Volume Weighted Average Price, *VWAP*) è un benchmark di negoziazione comunemente utilizzato che esprime il prezzo medio al quale uno strumento finanziario è stato negoziato nell'arco di un intervallo di tempo definito, e che considera sia i volumi sia i prezzi.

*Riskless principal* – la Banca, contestualmente all'ordine della/del cliente, conclude un'operazione di contropartita, in modo da non essere mai esposta al rischio di mercato.